



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Consiglio Centrale di Rappresentanza

Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma – Tel 06/44222631 – Fax 06/44222633

COMUNICAZIONE AI COLLEGHI

Con riferimento a quanto sancito dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 223/2012 circa l'illegittimità della trattenuta previdenziale c.d. "contributo opera di previdenza" e del c.d. "contributo di solidarietà", si comunica quanto segue:

- la trattenuta relativa al c.d. "contributo di solidarietà" di cui all'art. 9 co. 2 del D.L. n. 78/2010 non sarà più operata a partire dalle competenze del corrente mese;
- la trattenuta relativa al c.d. "contributo opera di previdenza" non sarà più operata a partire dalle competenze del mese di novembre, in quanto, per motivi esclusivamente tecnici, non è risultato possibile stornarne la stessa dalle competenze del mese corrente;
- gli importi trattenuti nelle competenze del mese di ottobre sotto la voce "contributo opera di previdenza" saranno restituiti agli aventi diritto con le competenze del mese di novembre.

Roma, 18 ottobre 2012.

ESTRATTO DAL
PORTALE DELLA GdF
IN DATA 19/10/2012
Roma